

**AUTOTORINO S.P.A.**

Sede legale Via Ansperto da Biassono, 7 – 20123 Milano  
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-  
Lodi 10024610155

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Vanini Holding S.r.l.

\* \* \*

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

**“Euro 10.000.000,00 – Tasso fisso 3% con scadenza 12 settembre 2026”**

**1. Prestito Obbligazionario e Obbligazioni rappresentative dello stesso**

*1.1. Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*

Il presente regolamento (di seguito, il “**Regolamento**”) disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario non convertibile (di seguito, il “**Prestito Obbligazionario**”) di ammontare nominale complessivo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) emesso da Autotorino S.p.A. (di seguito, l’“**Emittente**”).

*1.2. Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*

Il Prestito Obbligazionario è rappresentato da n. 100 (cento) obbligazioni emesse ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ. (di seguito, ciascuna, un’“**Obbligazione**” e, collettivamente, le “**Obbligazioni**”) aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna (di seguito, il “**Valore Nominale Unitario**”). Le Obbligazioni non sono frazionabili.

*1.3. Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*

Le Obbligazioni sono emesse in data 12 settembre 2019 (di seguito, la “**Data di Emissione**”).

Il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari al 100% del proprio Valore Nominale Unitario e, quindi, il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) e il prezzo di emissione complessivo di tutte le Obbligazioni è pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a far data dalla Data di Emissione (di seguito, la “**Data di Godimento**”) ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*) e scadono il 12 settembre 2026 (di seguito, la “**Data di Scadenza**”). Le Obbligazioni saranno rimborsate ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 5 (*Rimborso, ammontare e modalità*).

*1.4. Delibera di emissione del Prestito Obbligazionario*

L’emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 5 agosto 2019, giusta delibera a rogito del Notaio Giulio Vitali, repertorio n.

66425, raccolta n. 20497, registrata a Sondrio in data 7 agosto 2019 al n. 7075, serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 21 agosto 2019.

#### 1.5. *Ulteriori informazioni relative all'Emittente*

L'Emittente ha sede legale in via Ansperto da Biassono, 7 – 20123 Milano, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10024610155, R.E.A. n. MI-1336962.

Alla data di Emissione il capitale sociale e le riserve esistenti sono rispettivamente pari a Euro 11.427.000,00 (undicimilioniquattrocentoventisette/00) ed Euro 55.985.899 (cinquantacinquemilioninovecentottantacinquemilaottocentonovantanove/00).

Ai sensi del vigente statuto sociale, l'Emittente ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- il commercio al minuto ed all'ingrosso di autoveicolo di fabbricazione nazionale ed estera, nuovi e usati, di pezzi di ricambio, motori, gomme, accessori, lubrificanti e carburanti;
- l'attività di importazione ed esportazione di suddetti beni;
- l'assunzione di rappresentanze;
- l'esercizio di officina di riparazioni meccaniche e di carrozzeria per autoveicoli;
- il noleggio di autoveicoli di qualsiasi genere con o senza conducente;
- lo svolgimento dell'attività di agenzia e/o subagenzia assicurativa in nome e per conto di imprese e/o agenzie di assicurazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Emittente può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), concedendo tutte le opportune garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi.

L'Emittente può inoltre assumere partecipazioni e cointeressenza in altre società, imprese, enti, consorzi, anche costituendi, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, purché ciò non implichi l'esercizio, nei confronti del pubblico, dell'attività di intermediazione mobiliare o finanziaria. Il tutto, comunque, con carattere di non prevalenza rispetto all'oggetto sociale e sempre che risulti strumentale per il suo conseguimento.

## 2. **Forma, regime di circolazione delle Obbligazioni e Codice ISIN**

### 2.1. *Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni*

Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge e dalla Data di Emissione sono accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia/Consob.

Pertanto, in conformità a tale regime di circolazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di Intermediari Aderenti, in conformità con quanto previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del Testo Unico della Finanza.



Autotorino S.p.A.

Sede Legale via Ansperto, 7 - 20123 Milano Sede Amministrativa via Stazione, 4 - 23013 Cosio Valtellino (SO) Tel 0342 634211 - Fax 0342 634260  
Cod. Fiscale e Partita IVA 10024610155 Reg. Trib. Milano n. 304371 C.C.I.A.A. Milano REA 1336962 Capitale Sociale € 10.000.000,00 int. vers.

Vanini Holding s.r.l.

Direzione e coordinamento - Sede Legale via Ansperto, 7 - 20123 Milano - Cod. Fiscale e Partita IVA 04626420964 C.C.I.A.A. Milano REA MI-1761682  
Capitale Sociale € 20.000,00 int. vers.

La titolarità delle Obbligazioni sarà in qualsiasi momento indicata nei registri contabili ai sensi delle previsioni dell'articolo 83-*quater* del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia/Consob. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza, e della relativa normativa di attuazione.

## 2.2. *Restrizioni alla sottoscrizione, trasferibilità, circolazione e quotazione delle Obbligazioni*

Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la sottoscrizione e/o la vendita delle Obbligazioni non sia consentita o sia comunque limitata.

Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in discorso; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

Le Obbligazioni sono emesse in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

## 2.3. *Codice ISIN*

Alle Obbligazioni è stato assegnato il seguente Codice ISIN: IT0005384315.

## 2.4. *Quotazione*

Le Obbligazioni sono destinate ad essere ammesse alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412, comma 5 cod. civ., sin dalla Data di Emissione.

## 3. **Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate dell'Emittente e le obbligazioni di pagamento da esse derivanti saranno in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge.

## 4. Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione

### 4.1. Interessi corrispettivi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (di seguito, gli “**Interessi**”), a decorrere dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) ovvero, se precedente, sino alla data (esclusa) in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate, al tasso fisso nominale annuo lordo del 3% (di seguito, il “**Tasso di Interesse**”).

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in materia di rimborso anticipato delle Obbligazioni, il pagamento degli Interessi maturati sulle Obbligazioni sarà effettuato in via posticipata con periodicità trimestrale il 12 marzo, 12 giugno, 12 settembre e 12 dicembre di ogni anno di durata del Prestito Obbligazionario (di seguito, ciascuna delle predette date, una “**Data di Pagamento Interessi**”).

La prima Data di Pagamento Interessi cade il 12 dicembre 2019, l’ultimo pagamento degli Interessi sarà effettuato in coincidenza con la Data di Scadenza ovvero, se precedente, la data in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate.

L’importo di ciascuna cedola trimestrale di Interessi da corrispondere ad ogni Data di Pagamento Interessi con riferimento a ciascuna Obbligazione sarà determinato dall’Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale Unitario Residuo per il Tasso di Interesse applicabile, moltiplicando il prodotto così ottenuto per il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi, secondo la convenzione *Actual/360*, come intesa nella prassi di mercato.

Gli Interessi così calcolati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale: (a) per eccesso, nel caso in cui la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a 5 o (b) per difetto, nel caso in cui la terza cifra decimale sia minore di 5.

Qualora una Data di Pagamento Interessi cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data. Qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il pagamento sarà eseguito il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla predetta data. Tali eventuali spostamenti non comporteranno modifiche al Periodo di Interessi, il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi (*Modified Following Business Day Convention – Unadjusted*).

Il pagamento degli Interessi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*) avrà luogo per il tramite degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

### 4.2. Interessi moratori

Qualora a una Data di Pagamento Interessi o alla Data di Scadenza ovvero a qualsiasi altra data di pagamento prevista dal presente Regolamento l’Emittente non proceda al pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., su tali somme dovute e non pagate matureranno interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile maggiorato di 100 (cento) punti base (1%) per anno.

## 5. Rimborso, ammontare e modalità

### 5.1. Valore di rimborso e modalità di rimborso

Fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 5.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*), 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*) e 8 (*Eventi Rilevanti e rimedi*), le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari secondo quanto previsto dal seguente piano di ammortamento (di seguito, il “**Piano di Ammortamento**”):

<i>Data di Pagamento</i>	<i>Capitale rimborsato (Euro)</i>	<i>Capitale rimborsato per ciascuna Obbligazione (Euro)</i>	<i>%</i>
12 dicembre 2019	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2020	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2020	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2020	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2020	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2021	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2021	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2021	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2021	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2022	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2022	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2022	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2022	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2023	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2023	357.100	3.571	3,571%

12 settembre 2023	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2023	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2024	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2024	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2024	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2024	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2025	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2025	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2025	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2025	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2026	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2026	357.100	3.571	3,571%
Data di Scadenza	358.300	3.583	3,583%

Nel caso di rimborso anticipato parziale delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*), il capitale rimborsato e il valore nominale indicati nel Piano di Ammortamento saranno modificati di conseguenza.

Qualora una data di rimborso di cui al Piano di Ammortamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento della quota capitale ivi prevista sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data. Qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il pagamento sarà eseguito il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla predetta data. Tali eventuali spostamenti non comporteranno modifiche al relativo Periodo di Interessi e/o il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive date di pagamento (*Modified Following Business Day Convention – Unadjusted*).

Il pagamento degli importi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 5.1 (*Valore di rimborso e modalità di rimborso*) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

## 5.2. *Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*

L'Emittente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di procedere in qualsiasi momento al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione.

L'esercizio del predetto diritto da parte dell'Emittente potrà avvenire mediante apposita comunicazione di esercizio da inviare ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*) almeno 20 Giorni Lavorativi antecedenti la data in cui si procederà al regolamento dell'operazione di rimborso anticipato integrale.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata nell'avviso pubblicato dall'Emittente ad un prezzo pari al:

- (i) 102% del Valore Nominale Unitario Residuo a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data (ivi inclusi, se del caso, gli interessi moratori), qualora il rimborso avvenga nel periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e il 12 settembre 2021 (escluso);
- (ii) 101% del Valore Nominale Unitario Residuo a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data (ivi inclusi, se del caso, gli interessi moratori), qualora il rimborso avvenga nel periodo compreso tra il 12 settembre 2021 (incluso) e il 12 settembre 2023 (escluso); e
- (iii) 100% del Valore Nominale Unitario Residuo a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data (ivi inclusi, se del caso, gli interessi moratori), qualora il rimborso avvenga nel periodo compreso tra il 12 settembre 2023 (incluso) e la Data di Scadenza (esclusa).

Il pagamento degli importi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 5.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

### 5.3. *Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*

Al verificarsi di un Evento Put, ciascun Obbligazionista avrà il diritto, ma non l'obbligo, di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato di tutte le, o parte delle, Obbligazioni dallo stesso detenute.

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere formulata mediante apposita comunicazione di esercizio da inviare ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*) nel periodo di tempo che va tra il primo e il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione del verificarsi dell'Evento Put effettuata dall'Emittente ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*) (di seguito, il "**Periodo di Esercizio**").

La richiesta di cui sopra dovrà altresì indicare il numero di Obbligazioni per le quali l'Obbligazionista richiede il rimborso anticipato.

Le Obbligazioni oggetto della richiesta di rimborso anticipato saranno rimborsate alla data che cade il trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del Periodo di Esercizio a un prezzo pari al 100% del Valore Nominale Unitario Residuo risultante a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data (ivi inclusi, se del caso, gli interessi moratori).

Il pagamento degli importi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

#### 5.4. Cancellazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni rimborsate integralmente ai sensi dei precedenti Articoli 5.1 (*Valore di rimborso e modalità di rimborso*), 5.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*) e 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*) saranno cancellate.

#### 6. Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### 7. Impegni

##### 7.1. Limitazioni alla creazione di crediti privilegiati (c.d. negative pledge)

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non costituire e a non mantenere in essere, e a fare in modo che nessuna Controllata costituisca o mantenga in essere, alcun Vincolo (fatta eccezione per i Vincoli Consentiti) a garanzia di qualsiasi Indebitamento Finanziario proprio e/o di soggetti terzi, salvo il caso in cui, contestualmente alla costituzione di tale Vincolo, l'Emittente o, a seconda dei casi, la Controllata: (a) faccia in modo che il medesimo Vincolo sia contestualmente costituito anche a garanzia delle obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario o (b) costituisca ulteriori garanzie personali o reali o rilasci idonei impegni di indennizzo ovvero adotti diversi strumenti a tutela degli Obbligazionisti, purché tali garanzie, impegni o strumenti di tutela alternativi al Vincolo siano previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

##### 7.2. Impegni di natura finanziaria

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a rispettare i seguenti parametri finanziari (di seguito, ciascuno, un **"Parametro Finanziario"** e, collettivamente, i **"Parametri Finanziari"**).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Posizione Finanziaria Netta / EBITDA <math>\leq</math></b>	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto <math>\leq</math></b>	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Rimanenze/VDP <math>\leq</math></b>	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

I Parametri Finanziari saranno verificati con riferimento a ciascuna Data di Valutazione sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale civilistico dell'Emittente, relativo all'esercizio sociale chiuso alla

Data di Valutazione di riferimento, sottoposto a revisione legale da parte di una società di revisione di primario *standing* iscritta all'albo tenuto dal MEF.

### 7.3. *Impegni di natura informativa*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a:

- (i) mettere a disposizione degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla relativa data di approvazione (che non potrà in ogni caso essere successiva al 31 maggio di ciascun anno), il proprio bilancio annuale civilistico, (a) redatto con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio di riferimento, in conformità ai Principi Contabili Nazionali e (b) sottoposto a revisione legale da parte di una società di revisione di primario *standing* iscritta all'albo tenuto dal MEF;
- (ii) rendere ed inviare ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), unitamente al proprio bilancio annuale civilistico ai sensi del paragrafo 7.3(i) che precede, (A) una dichiarazione, sottoscritta da un suo legale rappresentante, in cui attesti (x) il rispetto di tutti gli impegni di cui all'Articolo 7.2 (*Impegni di natura finanziaria*) fornendo evidenza dei relativi calcoli ovvero, se del caso, il mancato rispetto di uno o più di tali impegni, anche in tal caso fornendo evidenza dei relativi calcoli e (y) che non sia in essere alcun Evento Rilevante e/o Evento Put o, qualora vi sia un Evento Rilevante in essere, specificando il tipo di Evento Rilevante in essere e le azioni eventualmente intraprese dall'Emittente per porvi rimedio; nonché (B) la relazione del collegio sindacale relativa al bilancio e (C) l'aggiornamento del *business plan*;
- (iii) mettere a disposizione degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), entro il 15 settembre di ciascun anno, la situazione finanziaria semestrale dell'Emittente aggiornata alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget*;
- (iv) mettere a disposizione degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre): (i) l'indicazione della Posizione Finanziaria Netta alla fine di ciascun trimestre solare; (ii) il fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dai *budget*; e (iii) le eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget*;
- (v) comunicare prontamente agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*) il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante prontamente, una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo. Nella comunicazione l'Emittente dovrà, inoltre, dare atto della natura dell'evento, delle circostanze dalle quali l'evento è derivato e delle eventuali azioni che saranno intraprese per porvi rimedio e fare riferimento al diritto degli Obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo la procedura prevista nel successivo Articolo 8.2 (*Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*);

- (vi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), (a) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, il verificarsi di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (vii) comunicare agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), il verificarsi di qualsiasi Evento Put prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo;
- (viii) comunicare agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), non appena ne venga a conoscenza, (A) l'insorgere di procedimenti giudiziari, stragiudiziali e/o arbitrari di qualsivoglia natura (ivi inclusi i procedimenti di natura penale, civile, amministrativa e/o tributaria) nei confronti dell'Emittente o di sue Controllate, qualora l'importo oggetto di una o più contestazioni sia individualmente o complessivamente superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), nonché (B) entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa notifica, l'adozione di eventuali provvedimenti notificati all'Emittente che si riferiscano (singolarmente) ad importi superiori ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- (ix) informare prontamente gli Obbligazionisti qualora l'Emittente riceva indennizzi assicurativi per un ammontare almeno pari individualmente o complessivamente ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (x) trasmettere agli Obbligazionisti ogni dato, informazione o documento richiesto dagli stessi e comunicare agli Obbligazionisti, su richiesta di questi, informazioni aggiornate relative alla situazione aziendale e/o alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo;
- (xi) informare prontamente gli Obbligazionisti qualora qualsiasi Controllata cessi di essere una Controllata o una società lo diventi, nonché qualora acquisisca una partecipazione in una qualsiasi società, di diritto italiano o straniero, indicando specificamente l'eventuale *status* di Controllata, o qualora tale partecipazione cessi di essere detenuta.

#### 7.4. *Ulteriori impegni di fare e di non fare*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna:

- (i) a far sì che le Obbligazioni costituiscano obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate dell'Emittente e che le obbligazioni di pagamento da essa derivanti siano in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge;
- (ii) fermo restando il rispetto dei Parametri Finanziari, da verificare anche su base *pro forma*, al fine di riflettere nel calcolo l'impatto del prospettato ulteriore Indebitamento Finanziario, a non

assumere, e fare in modo che nessuna Controllata assuma, successivamente alla Data di Emissione, nuovo Indebitamento Finanziario a medio lungo termine (intendendosi per tale l'Indebitamento Finanziario con scadenza superiore a 18 mesi) sotto qualsiasi forma per un importo in linea capitale individualmente o complessivamente superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singolo anno;

- (iii) a non emettere, e fare in modo che nessuna Controllata emetta, obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari di debito con scadenza antecedente alle Obbligazioni;
- (iv) senza pregiudizio per le Operazioni Straordinarie Consentite, a non deliberare e porre in essere, e far sì che nessuna Controllata deliberi e ponga in essere:
  - a) fusioni, scissioni e trasformazioni;
  - b) costituzione di patrimoni segregati ovvero patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del Codice Civile ovvero richieste di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-decies del Codice Civile;
  - c) altre operazioni aventi effetti economici equivalenti a quelli di cui ai punti a) e b) che precedono;
- (v) a non acquisire, e a fare in modo che nessuna Controllata acquisisca, partecipazioni in società italiane o straniere, aziende e/o rami d'azienda italiani o stranieri, e a non sottoscrivere, e a fare in modo che nessuna Controllata sottoscriva, contratti di affitto di aziende e/o rami d'azienda italiani o stranieri, fatta eccezione per le operazioni che rispettino tutti i seguenti requisiti: (a) le società italiane o straniere oggetto della prospettata operazione siano costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, se costituite ai sensi del diritto italiano, ovvero in analoga forma che preveda una responsabilità limitata dei soci al capitale sociale, se costituite ai sensi del diritto straniero; (b) l'attività caratteristica della società, azienda e/o ramo d'azienda oggetto della prospettata operazione sia strumentale all'attività caratteristica dell'Emittente come svolta alla Data di Emissione; e (c) siano rispettati i Parametri Finanziari, restando inteso che la verifica di tali Parametri Finanziari dovrà essere effettuata anche su base *pro forma*, al fine di riflettere nel calcolo l'impatto della prospettata operazione;
- (vi) a non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge e, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale in misura almeno pari a quella esistente alla Data di Emissione;
- (vii) senza pregiudizio per il rispetto dei Parametri Finanziari, a non distribuire utili e/o riserve disponibili, per un importo, complessivamente considerato, che ecceda il 30% dell'utile netto d'esercizio dell'Emittente risultante dall'ultimo bilancio annuale civilistico dell'Emittente approvato dai competenti organi sociali e sottoposto a revisione legale da parte di una società di revisione di primario *standing* iscritta all'albo tenuto dal MEF, fermo restando che l'Emittente non potrà, in alcun caso, effettuare alcuno dei pagamenti di cui sopra qualora si sia verificato e sia ancora in essere un Evento Rilevante e/o Evento Put;
- (viii) a non vendere, trasferire od altrimenti disporre di (ivi incluso, a titolo esemplificativo, tramite concessione in locazione) alcuno dei Beni dell'Emittente qualora il valore unitario di dette

operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito Obbligazionario sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo che il valore complessivo di tali operazioni singolarmente eccedenti il predetto limite risulti, nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito Obbligazionario, inferiore in aggregato ad Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) e purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel *core business* dell'Emittente nei 6 (sei) mesi successivi al loro incasso, fermo restando che l'Emittente dovrà (a) comunicare agli Obbligazionisti, mediante comunicazione ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni), la propria intenzione di procedere con la cessione di tali Beni e (b) fornire agli Obbligazionisti prontamente, e comunque non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi, evidenza dell'avvenuto reinvestimento dei proventi netti derivanti da tale cessione nei 6 (sei) mesi successivi al loro incasso; ai fini di cui al presente (viii), per valore dell'operazione si intende il valore di carico dei Beni dell'Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell'ultimo bilancio approvato antecedentemente alla relativa operazione;

- (ix) a non effettuare operazioni di finanziamento in favore di, o prestare garanzie nell'interesse di, e fare in modo che nessuna Controllata effettui operazioni di finanziamento in favore di, o presti garanzie nell'interesse di, società del Gruppo, fatta eccezione per le operazioni di finanziamento rientranti nell'attività ordinaria dell'Emittente e/o delle Controllate;
- (x) nell'ipotesi in cui l'Emittente proceda o abbia proceduto, in qualità di prestatore, alla sottoscrizione di contratti di finanziamento soci, a far sì che tali finanziamenti soci siano subordinati e postergati rispetto alla soddisfazione delle ragioni creditorie degli Obbligazionisti;
- (xi) a fare in modo che non vengano adottati principi contabili differenti dai Principi Contabili Nazionali, fatte salve eventuali modifiche di legge, nel qual caso l'Emittente si impegna a negoziare in buona fede e concordare con gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune (quando nominato) le modifiche ai Parametri Finanziari che si rendano necessarie e/o opportune al fine di evitare che il mutamento dei principi contabili comporti un effetto pregiudizievole per gli Obbligazionisti o una variazione dei limiti sottesi ai Parametri Finanziari originariamente concordati;
- (xii) a non apportare modifiche allo statuto dell'Emittente che prevedano il trasferimento della sede sociale all'estero e/o che possano essere pregiudizievoli per i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti;
- (xiii) fintantoché le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, a osservare tutte le disposizioni del, e gli impegni derivanti dal, Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xiv) a non permettere che alcuna Controllata assuma obblighi contrattuali (o Vincoli) che limitino il diritto di tale Controllata di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni.

## **8. Eventi Rilevanti e rimedi**

- 8.1. Ciascuno degli eventi descritti nei successivi Articoli da 8.1.1 (incluso) a 8.1.11 (incluso) costituisce un Evento Rilevante ai sensi del Regolamento.

#### 8.1.1. Mancato pagamento

Il mancato pagamento alle scadenze previste dal presente Regolamento di qualsiasi importo dovuto dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni a titolo di Interessi e/o a titolo di capitale, salvo che l'Emittente corrisponda per intero l'importo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso è divenuto esigibile.

#### 8.1.2. Mancato rispetto dei Parametri Finanziari

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente anche di uno solo dei Parametri Finanziari di cui all'Articolo 7.2 (*Impegni di natura finanziaria*).

#### 8.1.3. Mancato rispetto degli impegni

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi dell'Articolo 7 (*Impegni*) del Regolamento con riferimento all'Emittente medesima e/o alle proprie Controllate (diversi dagli impegni di cui all'Articolo 7.2 (*Impegni di natura finanziaria*), salvo che, ove sanabile, il relativo inadempimento sia rimediato entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune (quando nominato).

#### 8.1.4. Cross-default

Fatto salvo quanto di seguito previsto, il verificarsi, in relazione all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso da quello derivante dal Prestito Obbligazionario) e/o delle proprie Controllate, di una delle seguenti circostanze:

il mancato pagamento di qualsiasi importo alla scadenza contrattualmente prevista (trascorso l'eventuale periodo di grazia);

- (A) la decadenza dal beneficio del termine,
- (B) una richiesta di rimborso anticipato da parte dei relativi finanziatori, ovvero
- (C) il verificarsi delle condizioni che consentirebbero ai relativi creditori di invocare la decadenza dal beneficio del termine ovvero una richiesta di rimborso anticipato,

in ciascun caso, in conseguenza di un inadempimento (in qualunque modo qualificato) della società finanziata o di altro evento di *default* (in qualunque modo qualificato ai sensi della relativa documentazione); o

#### 8.1.5. Insolvenza e procedure previste dalla Legge Fallimentare

Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) l'emissione da parte di un Tribunale di una sentenza di dichiarazione di fallimento o analogo provvedimento nei confronti dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata;
- (b) l'emissione di un decreto del Tribunale di ammissione dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata alla procedura di concordato preventivo;

- (c) l'ammissione dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata a qualsiasi altra procedura (concorsuale o meno) prevista dalla Legge Fallimentare.

#### 8.1.6. Sentenze e altri provvedimenti

L'adozione di una sentenza, decreto, ordine o altro provvedimento passato in giudicato o comunque non impugnabile che condanni l'Emittente o qualsiasi Controllata al pagamento di somme individualmente o complessivamente superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e che non sia adempiuto entro 60 (sessanta) giorni.

#### 8.1.7. Procedure esecutive

L'avvio di una o più procedure esecutive su beni dell'Emittente o di una Controllata per somme individualmente o complessivamente pari o superiori a 250.000,00 (duecentocinquantomila/00), a meno che tale/i provvedimento/i siano stati revocati entro l'antecedente tra (i) la data della prima udienza nel merito del procedimento instaurato successivamente all'emanazione di ciascun provvedimento/sentenza e (ii) il 90° novantesimo giorno di calendario successivo all'emanazione di ciascun provvedimento/sentenza.

#### 8.1.8. Liquidazione o scioglimento

La convocazione di un'assemblea per la messa in liquidazione (o la richiesta di messa in liquidazione) dell'Emittente o di qualsiasi Controllata a meno che ciò non avvenga nel contesto di una operazione straordinaria permessa ai sensi del presente Regolamento.

#### 8.1.9. Sospensione, interruzione o modifica dell'attività

La sospensione, interruzione o modifica in misura sostanziale della propria attività da parte dell'Emittente, come da questi svolta alla Data di Emissione anche per il tramite delle proprie Controllate. Ai fini del presente Evento Rilevante, "misura sostanziale" indica una ipotesi di sospensione, interruzione o modifica, in ciascun caso in tutto o in parte, dell'attività dell'Emittente e/o di una qualsiasi Controllata che determini una riduzione dell'Attivo ovvero dei Ricavi dell'Emittente per un importo superiore al 20%.

#### 8.1.10. Inefficacia, invalidità o illegittimità

Sopravvenuta inefficacia, invalidità o illegittimità delle obbligazioni di pagamento in capo all'Emittente ai sensi del presente Regolamento.

#### 8.1.11. Evento Pregiudizievole Significativo

Il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posta rimedio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione di apposita comunicazione da parte degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune (quando nominato).

### 8.2. Rimedi a tutela degli Obbligazionisti

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti potranno richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata dagli Obbligazionisti in una comunicazione, validamente inviata all'Emittente ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), punto (ii),

contenente la richiesta di rimborso anticipato, fermo restando che tale data non potrà cadere prima di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione stessa. Il rimborso avverrà alla pari (e quindi ad un importo pari al Valore Nominale Unitario Residuo per ciascuna Obbligazione), unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data.

Il pagamento degli importi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 8.2 (*Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*) avrà luogo per il tramite degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

## **9. Modifiche e rinunce**

### *9.1. Modifiche riservate all'Emittente*

L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, le modifiche volte a correggere un eventuale errore manifesto nel testo, a condizione che tali modifiche non siano pregiudizievoli per i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Il presente Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, per recepire eventuali modifiche alle norme imperative in materia di emissioni obbligazionarie, ivi incluse le disposizioni in tema di accentramento di strumenti finanziari, che trovino applicazione, per espressa previsione normativa, a obbligazioni già emesse.

L'Emittente provvederà a informare prontamente gli Obbligazionisti circa le modifiche al Regolamento adottate ai sensi del presente Articolo 9.1 (*Modifiche riservate all'Emittente*) secondo le modalità indicate al successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*).

### *9.2. Modifiche e decisioni riservate all'Assemblea degli Obbligazionisti*

Tutte le modifiche al Regolamento e le decisioni diverse da quelle indicate al precedente Articolo 9.1 (*Modifiche riservate all'Emittente*) sono di competenza dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

## **10. Assemblea degli Obbligazionisti, Rappresentante Comune e diritti individuali**

### *10.1. Assemblea degli Obbligazionisti*

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti cod. civ.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 2415, comma 1, cod. civ., l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (i) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario di cui all'Articolo 9.2 (*Modifiche e decisioni riservate all'Assemblea degli Obbligazionisti*) di cui sopra;
- (iii) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, cod. civ., l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione dell'Emittente (o dei sindaci in loro vece) e del Rappresentante Comune, l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata con decreto del Tribunale competente ai sensi dell'art. 2367, comma 2, cod. civ.

In conformità all'art. 2415, comma 3, cod. civ. si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'art. 2416 cod. civ., le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 cod. civ. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

#### 10.2. *Rappresentante Comune*

Secondo il disposto dell'art. 2417 cod. civ., il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ.

Il Rappresentante Comune, se non è nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti a norma dell'art. 2415 cod. civ., è nominato con decreto dal Tribunale su domanda di uno o più Obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il Rappresentante Comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. L'Assemblea degli Obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il Rappresentante Comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'art. 2418 cod. civ. prevede che il Rappresentante Comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente.

Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente.

#### 10.3. *Diritti individuali*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2419 cod. civ., non sono precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti previste dall'art. 2415 cod. civ.

## 11. Comunicazioni

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o regolamentari applicabili (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT):

- (i) qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata o resa dall'Emittente agli Obbligazionisti (a) se pubblicata nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Emittente <https://www.autotorino.it/investor-relations>, con efficacia dal momento dell'effettiva pubblicazione o (b) se effettuata tramite Monte Titoli; e
- (ii) qualsiasi comunicazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata dagli Obbligazionisti e/o dal Rappresentante Comune (quando nominato) se fatta pervenire per iscritto, tramite raccomandata a/r, al legale rappresentante *pro tempore* dell'Emittente presso la sede sociale al seguente indirizzo via Ansperto da Biassono, 7 – 20123 Milano e anticipata via posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail [autotorino@pec.it](mailto:autotorino@pec.it) o ai diversi indirizzi comunicati dall'Emittente ai sensi del precedente punto (i) del presente Articolo 11 (*Comunicazioni*).

## 12. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

## 13. Agente di Calcolo e Agente dei Pagamenti

### 13.1. Agente di Calcolo

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

### 13.2. Agente dei Pagamenti

L'Emittente effettuerà il pagamento degli Interessi, ivi inclusi gli interessi di mora, ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni nonché qualsiasi ulteriore pagamento in relazione alle Obbligazioni dovuto ai sensi del presente Regolamento tramite l'Agente dei Pagamenti per mezzo degli Intermediari Aderenti utilizzando il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

## 14. Identificazione degli Obbligazionisti

14.1. L'Emittente potrà, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, richiedere agli Intermediari Aderenti, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei loro conti.

14.2. L'Emittente dovrà procedere in tale senso su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno 1/40 delle Obbligazioni emesse e non estinte. In tale ipotesi i relativi costi saranno a carico degli Obbligazionisti.

- 14.3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti Articoli 14.1 e 14.2, l'Emittente potrà procedere all'identificazione degli Obbligazionisti richiedendo (1) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (2) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.
- 14.4. In ciascuna delle ipotesi di cui ai precedenti Articoli 14.1, 14.2 e 14.3 l'Emittente pubblicherà un comunicato con cui si darà notizia della decisione di procedere all'identificazione degli Obbligazionisti, rendendo altresì note le motivazioni o, nell'ipotesi di cui all'Articolo 14.2, l'identità degli Obbligazionisti istanti.
- 14.5. È in ogni caso fatta salva la facoltà per gli Obbligazionisti di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi, restando inteso che in assenza di diniego espresso, il consenso a tale comunicazione deve intendersi presunto. In ipotesi di contitolarità di Obbligazioni, il divieto da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

## 15. Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana e deve essere interpretato secondo tale legge.

Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni ovvero all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

## 16. Varie

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

Gli oneri relativi a tutte le tasse, le imposte ed i tributi, nonché i costi e le spese (anche legali e/o notarili) relativi o comunque connessi al Prestito Obbligazionario e al presente Regolamento sono e saranno a esclusivo carico dell'Emittente.

Il Regolamento si intende integrato, per quanto non qui previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

## 17. Definizione dei termini ed espressioni utilizzati nel Regolamento

Ai fini del Regolamento i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

**Agente dei Pagamenti** indica Société Générale Securities Services S.p.A.

**Agente di Calcolo** indica UniCredit S.p.A. e qualsiasi successore o avente causa e/o altro mandatario di UniCredit S.p.A., che alla Data di Emissione è UniCredit Services S.C.p.A.

**Assemblea degli Obbligazionisti** indica l'assemblea degli Obbligazionisti il cui funzionamento è disciplinato dall'art. 2415 cod. civ. e dall'Articolo 10.1 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

**Attivo** indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dell'attivo dell'Emittente, come indicato nell'ultimo bilancio annuale civilistico dell'Emittente.

**Beni** indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d'azienda e strumenti finanziari, esclusi, per chiarezza, gli autoveicoli e i beni strumentali (quali, a titolo esemplificativo, pezzi di ricambio e accessori auto) acquistati e rivenduti nella propria attività d'impresa.

**Borsa Italiana** indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari, 6, 20123 Milano.

**Controllata** indica qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dall'Emittente, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, cod. civ.

**Data di Emissione** ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*).

**Data di Godimento** ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*).

**Data di Pagamento Interessi** ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

**Data di Scadenza** ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*).

**Data di Valutazione** indica il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2019 (incluso).

**EBITDA (margine operativo lordo)** indica, con riferimento al bilancio annuale civilistico dell'Emittente, il risultato della seguente formula:

- (a) il valore della produzione (ai sensi dell'articolo 2425, lettera A (*Valore della produzione*), del codice civile); meno
- (b) i costi della produzione (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), del codice civile); più
- (c) gli ammortamenti, materiali e immateriali (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 10) (ammortamenti e svalutazioni), punti a) e b) del codice civile), altre svalutazioni delle immobilizzazioni e svalutazioni crediti (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 10) (ammortamenti e svalutazioni), punti c) e d) del codice civile); più
- (d) i canoni di *leasing*, limitatamente a quelli aventi natura finanziaria (ove non già calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17), contenuti nella voce "Per Godimento Beni di Terzi" (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 8) del codice civile); più
- (e) gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 12) e 13) del codice civile.

Ai fini del calcolo dell'EBITDA non si terrà conto degli effetti (positivi e negativi) di tutte le partite di carattere straordinario, inclusi in via esemplificativa e non esaustiva: plusvalenze e minusvalenze da cessioni di partecipazioni o di qualsivoglia attività, plusvalenze o minusvalenze rivenienti da operazioni di finanza straordinaria, oneri di ristrutturazioni connessi a processi di razionalizzazione

ove opportunamente dettagliati in nota integrativa e ivi classificati quali oneri “eccezionali” e “non ricorrenti”, e tutti i ricavi ed i costi che hanno origine da operazioni che sono distinte dall'attività ordinaria di impresa fatta eccezione, in ogni caso, per i contributi in conto esercizio di qualsivoglia natura ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contributi fiscali, quali crediti di imposta, ministeriali e regionali, che saranno considerati quali ricavi rinvenienti dall'attività ordinaria di impresa.

**Emittente** ha il significato attribuito nell'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

**Evento Pregiudizievole Significativo** indica qualsiasi evento che influisca negativamente sulle condizioni economiche, finanziarie e/o patrimoniali dell'Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente medesima di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario.

**Evento Put** indica ciascuno dei seguenti eventi:

- (i) uno o più dei Soci di Riferimento cessi/no di detenere, direttamente o indirettamente, il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, cod. civ;
- (ii) l'Emittente riceva indennizzi assicurativi per un ammontare almeno pari individualmente o complessivamente ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) che non siano reinvestiti nei 6 (sei) mesi successivi per ripristinare i danni subiti;
- (iii) le azioni dell'Emittente siano ammesse a quotazione su un qualsiasi mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, sistema organizzato di negoziazione o *trading venue* italiano o straniero.

**Evento Rilevante** indica ciascuno degli eventi indicato come tale all'Articolo 8 (*Eventi Rilevanti e rimedi*).

**Giorno Lavorativo** indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2)*.

**Gruppo** indica l'Emittente e le Controllate.

**Indebitamento Finanziario** indica qualsiasi obbligazione pecuniaria, ancorché non ancora liquida e/o esigibile, relativa:

- (a) alla restituzione di somme ottenute a titolo di finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica in cui il medesimo sia stato assunto e indipendentemente dalla qualificazione del rapporto effettuata dalle parti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'emissione di titoli obbligazionari, “*notes*”, “*commercial paper*”, titoli di debito e strumenti finanziari, anche se non emessi in massa o in serie, che comportino per la società emittente l'obbligo di rimborso e/o la consegna di beni ad una certa scadenza, o analoghi strumenti di debito), incluso il pagamento di interessi e commissioni relative ad operazioni finanziarie, fatta eccezione per le cessioni di credito *pro-soluto*; e

- (b) agli obblighi di manleva o garanzie personali assunti in relazione a impegni di firma emessi da terzi ovvero obbligazioni di terzi, incluso qualsiasi indennizzo, lettera di credito e/o garanzia personale (diversi dagli impegni di natura commerciale sottoscritti nell'ambito dell'ordinaria attività d'impresa e ai c.d. *performance bond*).

**Indebitamento Finanziario Rilevante** indica, con riferimento al bilancio annuale civilistico dell'Emittente, la somma algebrica tra le seguenti voci:

- a) Obbligazioni e Obbligazioni convertibili (di cui all'articolo 2424, Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 1) e 2) del codice civile), ad esclusione delle obbligazioni subordinate e postergate;
- b) Debiti verso soci per finanziamenti (di cui all'articolo 2424, Passivo, lettera D (*Debiti*), n. 3) del codice civile), ad esclusione degli eventuali finanziamenti soci subordinati e postergati alle ragioni creditorie delle parti finanziarie ai sensi di un accordo di subordinazione;
- c) Debiti verso banche (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 4) del codice civile);
- d) Debiti verso altri finanziatori (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) 5) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- e) Debiti rappresentati da titoli di credito (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 8) del codice civile);
- f) Debiti netti verso imprese controllate (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 9) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- g) Debiti netti verso imprese collegate (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 10) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- h) Debiti verso controllanti (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 11) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- i) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 11 bis) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- j) Altri debiti (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 14) del codice civile), limitatamente a quelli aventi natura finanziaria;
- k) Anticipi salvo buon fine di portafoglio e cessioni factoring *pro solvendo* (ivi compresi impegni per circolazione cambiaria) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra;
- l) i debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* in essere (calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra;
- m) i debiti relativi al valore *mark to market* di qualsiasi operazione di copertura rischi che protegga dalle fluttuazioni di qualsiasi tasso o prezzo, ove non già inclusi nelle voci di cui sopra, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera B (*Fondi per Rischi e Oneri*) n. 3) (*Strumenti finanziari derivati passivi*) del codice civile.

**Interesse/i** ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

**Intermediari Aderenti** indica gli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, presso cui l'Obbligazionista (e, nel caso di trasferimento anche l'acquirente) detiene il proprio conto.

**Investitori Qualificati** indica i soggetti di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 35, comma 1, lettera (d), del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificati e integrati.

**Legge Fallimentare** indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e/o integrato e/o sostituito.

**MEF** indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Mercato ExtraMOT** indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "ExtraMOT".

**Monte Titoli** indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano.

**Obbligazione/i** ha il significato attribuito all'Articolo 1.2 (*Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*).

**Obbligazionista/i** indica il titolare/i delle Obbligazioni.

**Operazioni Straordinarie Consentite** indica le seguenti operazioni, purché realizzate a termini e condizioni di mercato:

- (a) fusioni operate da:
  - (i) una società del Gruppo (diversa dall'Emittente) in altra società del Gruppo, purché siano tutte solventi; e/o
  - (ii) una società del Gruppo nell'Emittente (restando inteso che l'eventuale fusione dell'Emittente in altra società del Gruppo non rientra nella presente definizione), purché siano tutte solventi; e/o
- (b) trasformazioni operate da società del Gruppo italiane o straniere (diverse dall'Emittente) purché il tipo sociale sia una società per azioni, una società a responsabilità limitata o analogo tipo sociale (con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci) previsto dal relativo ordinamento; e/o
- (c) scissioni di società del Gruppo (diverse dall'Emittente).

**Patrimonio Netto** indica, con riferimento al bilancio annuale civilistico dell'Emittente, la somma algebrica tra le seguenti voci:

- A) Patrimonio netto di gruppo, che include le seguenti voci:
  - (a) I – Capitale;
  - (b) II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni;
  - (c) III – Riserve di rivalutazione (fatta eccezione per le riserve di rivalutazione costituite o incrementate successivamente alla chiusura del bilancio utilizzato per la concessione del finanziamento);
  - (d) IV – Riserva legale;
  - (e) V – Riserve statutarie;

- (f) VI – Altre riserve, distintamente indicate;
  - (g) VIII – Utili (perdite) portati a nuovo;
  - (h) IX – Utile (perdita) dell’esercizio;
  - (i) X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio;
- B) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (articolo 2424, Attivo, lettera A del codice civile);
- C) Debiti verso soci per finanziamenti (se subordinati e postergati) (articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*), n. 3, del codice civile);
- D) Obbligazioni (se subordinate e postergate) e obbligazioni convertibili (se subordinate e postergate) (articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*), nn. 1 e 2, del codice civile);
- E) Dividendi deliberati ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile.

**Periodo di Esercizio** ha il significato attribuito all’Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*).

**Periodo di Interessi** indica il periodo compreso tra una Data di Pagamento Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento Interessi (esclusa) ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento Interessi (esclusa).

**Piano di Ammortamento** ha il significato attribuito dall’Articolo 5.1 (*Valore di rimborso e modalità di rimborso*).

**Posizione Finanziaria Netta** o **PFN** indica la differenza tra Indebitamento Finanziario Rilevante e le seguenti voci:

- (a) Disponibilità liquide (articolo 2424 Attivo, lettera C, romanino IV del codice civile); e
- (b) Titoli di largo mercato quotati su mercati regolamentati (di cui all’articolo 2424 Attivo, lettera C, romanino III, n. 6 del codice civile).

**Prestito Obbligazionario** ha il significato attribuito dall’Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

**Principi Contabili Nazionali** indica i principi contabili di legge, come interpretati ed integrati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) diversi dai principi contabili predisposti dall’International Accounting Standard Board o I.A.S.B. (ivi inclusi gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS) ai sensi del Regolamento CEE 1606/2002, come successivamente modificato).

**Provvedimento Congiunto Banca d’Italia/Consob** indica il regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”).

**Rappresentante Comune** indica il rappresentante comune degli Obbligazionisti disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 cod. civ., nonché dal precedente Articolo 10.2 (*Rappresentante comune*).

**Regolamento** indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

**Regolamento del Mercato ExtraMOT** indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato.

**Regolamento Emittenti** indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

**Ricavi** indica, con riferimento a qualsiasi data, la voce “*ricavi delle vendite e delle prestazioni*” di cui all’articolo 2425, lettera A (*Valore della produzione*), numero 1), del codice civile, come indicata nell’ultimo bilancio annuale civilistico dell’Emittente.

**Rimanenze** indica la voce “*Rimanenze*” di cui all’articolo 2424, Attivo, lettera C (*Attivo circolante*), I (*Rimanenze*), del codice civile.

**Segmento ExtraMOT PRO** indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

**Soci di Riferimento** indica, con riferimento all’Emittente, i Signori Plinio Vanini (C.F.:VNNPLN63T23F712O), Folino Marinella (C.F. FLNMNL62E42F712U), Murada Simonetta (C.F. MRDSNT63R60A172O), Vanini Mattia (C.F. VNNMTT91P17E507J), Vanini Viola (VNNVLI89D44E507C) e i loro eredi.

**Tasso di Interesse** ha il significato attribuito dall’Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

**Testo Unico della Finanza** indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

**Valore della produzione** o “**VDP**” indica la voce “*Valore della produzione*” di cui all’articolo 2425, lettera A (*Valore della produzione*), del codice civile.

**Valore Nominale Unitario** indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni indicato all’Articolo 1.2 (*Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*).

**Valore Nominale Unitario Residuo** indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione, l’ammontare in linea capitale delle Obbligazioni non ancora rimborsato alla data di riferimento.

**Vincolo** indica qualsiasi diritto reale di garanzia, vincolo, gravame, diritto di terzi o privilegio su qualunque bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro, o qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità o l’effetto di costituire un bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro in garanzia a favore di terzi.

**Vincolo Consentito** indica:

- (i) qualsiasi Vincolo esistente alla Data di Emissione;
- (ii) qualsiasi Vincolo derivante dalla legge ad esclusione di Vincoli derivanti da qualsiasi violazione (conseguente a condotta attiva o omissiva) di disposizioni di legge;

- (iii) qualsiasi Vincolo creato in sostituzione di un Vincolo costituito ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii), a condizione che l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario garantito dal Vincolo originario non sia successivamente incrementato;
- (iv) qualsiasi Vincolo su beni acquistati dall'Emittente o da una Controllata successivamente alla Data di Emissione e pre-esistente l'acquisto di tali beni, a condizione che tale Vincolo non sia stato costituito nell'ambito e/o ai fini dell'acquisizione dei predetti beni e che l'importo garantito non sia stato successivamente aumentato nell'ambito dell'acquisizione di tali beni o a seguito della stessa;
- (v) qualsiasi Vincolo costituito a garanzia di Indebitamento Finanziario assunto attraverso finanziamenti agevolati o cessione di crediti (ivi inclusa la cessione di crediti IVA), in ciascun caso nel contesto dell'attività ordinaria dell'Emittente;
- (vi) qualsiasi Vincolo su beni strumentali all'ordinaria attività di impresa acquistati dall'Emittente o da una Controllata successivamente alla Data di Emissione purché (a) l'Indebitamento Finanziario assunto a tal fine e garantito da tali beni non ecceda (x) in caso di beni immobili, l'80% del valore degli stessi e (y) in caso di beni diversi dai beni immobili, il minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato e (b) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario garantito non sia successivamente incrementato;
- (vii) qualsiasi Vincolo (diverso da quelli di cui ai precedenti punti da (i) a (vi) della presente definizione) costituito su, o relativo a, beni dell'Emittente a garanzia di Indebitamento Finanziario assunto dall'Emittente nei confronti di una o più società del gruppo UniCredit S.p.A. nel contesto di una operazione di finanziamento sotto qualsiasi forma che veda l'Emittente quale unico soggetto finanziato e una o più società del gruppo UniCredit S.p.A. quali unici soggetti finanziatori; e
- (viii) qualsiasi Vincolo consentito dagli Obbligazionisti.